



Nota di commento alla sentenza cass. sez. 2° 14 di cd. affrancazione o liquidazione invertita delle servitù civiche in capo ai titolari pontifici, in particolare per quanto riguarda la titolarità ai comuni (o frazioni) a seguito della procedura di liquidazione invertita) delle servitù civiche nelle province dell'ex Stato pontificio (cassazione, sentenza n. 14000/2022, riportata per esteso nel sito, sezione cultura, sottosezione giurisprudenza, cassazione).

1. La corte di cassazione ha deciso corretta l'interpretazione della legge nazionale 16 giugno 1927 n. 1187, che ha modificato l'art. 9 del r.d. 3 agosto 1891 n. 510, abolendo la distinzione tra le servitù civiche in capo ai comuni e quelle in capo ai titolari pontifici. L'art. 9 è stato modificato dall'art. 7, 2° comma, legge nazionale 16 giugno 1927 n. 1187, che ha modificato l'art. 9 del r.d. 3 agosto 1891 n. 510, abolendo la distinzione tra le servitù civiche in capo ai comuni e quelle in capo ai titolari pontifici. La legge nazionale 16 giugno 1927 n. 1187, in materia di usi civici, ha stabilito che, ferme nelle Province ex pontificie le disposizioni del r.d. 3 agosto 1891 n. 510, per l'affrancazione a favore della popolazione di un comune o di una associazione agraria di tutto o di parte del fondo, il commissario vi provvederà con le norme stabilite dalla legge nazionale 16 giugno 1927 n. 1187, temperamenti che egli ritenesse convenienti in corrispondenza dei bisogni della popolazione.

La sentenza ha ritenuto legittima la scelta del giudice di primo grado nell'interpretare la ratio e i contenuti dell'art. 9 del r.d. 3 agosto 1891 n. 510, nelle considerazioni su cui è opportuno soffermarsi.

Il tema è ancora di interesse poiché riguarda la possibilità di disporre dell'ente comune (o frazione) per le servitù civiche provenienti dalla liquidazione o affrancazione (ordinamento delle servitù civiche).

1

7



